

Pontificio Istituto di Musica Sacra Roma

Regolamento dei Dottorati

Legenda:

- PIMS: Pontificio Istituto di Musica Sacra;
- *Regolamento*: *Regolamento dei Dottorati*;
- *Scuola*: Scuola Dottorale del Pontificio Istituto di Musica Sacra
- *Statuto*: *Statuto del Pontificio Istituto di Musica Sacra*, approvato il 18 Agosto 2012.

Dottorato in Musica Sacra

Art. 1. Ai sensi degli artt. 1, § 3 e 75 dello *Statuto*, il PIMS conferisce il grado accademico di Dottore in Musica Sacra, nei seguenti indirizzi:

- a. Canto gregoriano;
- b. Musicologia storico-sistemica;
- c. Musicologia applicata (composizione, direzione corale, organo, pianoforte, canto).

Art. 2. Il Dottorato si consegue tramite l'elaborazione di una ricerca originale su un tema riguardante la Musica Sacra. Tale ricerca dovrà ottenere un giudizio positivo da parte della Commissione di difesa incaricata dal PIMS, secondo quanto specificato dal presente *Regolamento* (artt. 28-30).

In particolare, il Dottorato in musicologia applicata prevede una ricerca originale condotta su questioni di prassi esecutiva e di interpretazione del testo musicale riferite ai corsi musicali pratici facenti parte dell'ordinamento del PIMS.

Il Dottorato prevede inoltre la frequenza alla Scuola Dottorale – appartenente al terzo ciclo di studi – nonché la difesa pubblica della Tesi di Dottorato.

Scuola Dottorale

Art. 3. A tal fine, è istituita la Scuola Dottorale del Pontificio Istituto di Musica Sacra che ha il compito di seguire il *curriculum* accademico dei candidati al Dottorato a partire dalla domanda di ammissione fino al conseguimento del titolo di Dottore. La *Scuola* programma un piano di studi che il candidato è tenuto a seguire e offre una consulenza specialistica per la preparazione della Tesi di Dottorato.

Organi della Scuola Dottorale

Art. 4. Organi della *Scuola* sono:

- a. il Direttore, nominato dal Preside del PIMS fra i docenti dell'Istituto in possesso del titolo accademico di dottore (*Statuto*, art. 76);

- b. la Commissione di Laurea per ogni singolo candidato, nominata dal Preside e composta dal Preside stesso o da un suo delegato, dal Moderatore della Tesi di Dottorato, dal Direttore della Scuola e da un altro docente del PIMS (*Statuto*, art. 78);
- c. la Commissione di difesa della Tesi di Dottorato, nominata e presieduta dal Preside e composta dal Moderatore, dal Direttore della *Scuola* e da due ulteriori Censori. Almeno un Censore è scelto fra i Docenti dell'Istituto. I Censori devono possedere titoli accademici idonei e una riconosciuta competenza in uno degli argomenti trattati nella Tesi (*Statuto*, artt. 80-81).

Art. 5. Il Direttore della *Scuola* è incaricato di assicurare la corretta applicazione del *Regolamento* e di organizzare le attività della *Scuola* (*Statuto*, art. 76). Resta in carica per cinque anni e può essere riconfermato dal Preside per un solo mandato.

Art. 6. Le Commissioni di Laurea si riuniscono almeno una volta all'anno nel periodo successivo alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di ammissione al Dottorato per verificare i requisiti dei candidati (cfr. artt. 6 § a, 14) o per esaminare lo stato di avanzamento dei Dottorati in corso (cfr. art. 6 § d).

Art. 7. Compiti principali delle Commissioni di Laurea sono:

- a. verificare i requisiti di ammissione dei singoli candidati;
- b. stabilire i contenuti della Prova di ammissione al Dottorato;
- c. stabilire un percorso personalizzato di studi, attribuendo anche gli eventuali debiti formativi che il candidato dovrà recuperare, per un massimo di 30 crediti, e indicando l'eventuale necessità di un perfezionamento nelle lingue straniere durante il Ciclo di Dottorato;
- d. verificare almeno una volta all'anno l'avanzamento del lavoro di ricerca di ogni candidato e indicare eventuali ulteriori necessità formative;
- e. discutere e approvare eventuali provvedimenti nei riguardi dei candidati;
- f. autorizzare la consegna da parte del candidato della Tesi di Dottorato presso la Segreteria del PIMS in vista della difesa;

Art. 8. La Commissione di difesa si riunisce in occasione della difesa pubblica di una Tesi di Dottorato.

Art. 9. Compiti principali della Commissione di difesa sono:

- a. valutare le singole Tesi di Dottorato, proponendo in sede di difesa eventuali emendamenti e correzioni;
- b. partecipare alla discussione della Tesi di Dottorato, proponendo al candidato domande e argomenti di confronto pubblico;
- c. stabilire le votazioni finali per la Tesi di Dottorato e per la discussione pubblica da parte del candidato;
- d. autorizzare la pubblicazione della Tesi di Dottorato o di parte di essa, indicando a tal fine eventuali emendamenti e correzioni che il candidato dovrà effettuare.

Ammissione alla Scuola Dottorale

Art. 10. Alla *Scuola* possono accedere (*Statuto*, art. 77):

- a. gli studenti del PIMS che abbiano conseguito il titolo di Licenza, con una media globale non inferiore a 27/30 (o votazione equivalente);
- b. gli studenti di altre istituzioni titolari di un diploma equipollente al titolo previsto dalla lettera a) del presente articolo (*Laurea magistrale* o equivalente, *Master II*, *Ph.L.*), di durata non inferiore a cinque anni di studi superiori. La media delle votazioni conseguite non potrà essere inferiore a 27/30 (o votazione equivalente).

Art. 11. La sessione ordinaria di ammissione alla *Scuola* è annuale. Le domande di ammissione, indirizzate al Preside del PIMS, dovranno pervenire presso la Segreteria dell'Istituto entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Art. 12. La domanda di ammissione deve contenere le seguenti informazioni:

- a. Dati anagrafici;
- b. Certificazione del titolo di studio di cui il candidato è titolare tra quelli idonei per l'ammissione al Dottorato (art. 9);
- c. *Curriculum vitae*;
- d. Proposta di Tesi di Dottorato che includa: l'indirizzo scelto dal candidato, una descrizione del tema della Tesi (max 5000 caratteri) che metta in luce lo stato attuale delle conoscenze sull'argomento e l'originalità della ricerca proposta, una breve bibliografia (min. 20 riferimenti) riguardante l'argomento della Tesi.

Nel caso di Dottorato in Musicologia applicata, la proposta dovrà contenere una breve descrizione (max 5000 caratteri) della ricerca musicale che il candidato intende svolgere durante il periodo di Dottorato (una composizione, l'esecuzione di brani inediti o altro) che ne evidenzii l'originalità.

Art. 13. Prima della prova di ammissione, il candidato dovrà discutere il progetto di ricerca proposto per conseguire il Dottorato con un Moderatore scelto dal Preside preferibilmente tra i docenti del PIMS. Il Moderatore dovrà quindi dichiararsi disponibile a seguire l'elaborazione della Tesi di Dottorato per tutto il tempo previsto dal Ciclo di Dottorato. Ciascun Moderatore non può seguire più di tre Tesi di Dottorato contemporaneamente.

Art. 14. Il Moderatore può essere scelto eccezionalmente dal Preside al di fuori dell'Istituto, qualora la ricerca lo richieda, su indicazione del Direttore della Scuola o su richiesta motivata del candidato. In quest'ultimo caso si deve allegare alla domanda di ammissione la dichiarazione scritta di assenso da parte del Moderatore esterno, nonché un suo *curriculum vitae* con l'elenco delle pubblicazioni. Ciascun Moderatore esterno non può seguire più di una Tesi di Dottorato contemporaneamente.

Art. 15. Dopo la verifica della domanda di ammissione da parte della Commissione di Laurea, ogni candidato viene convocato per una prova di idoneità che comprende:

- a. la redazione di un elaborato scritto su un argomento stabilito dal Moderatore che abbia i requisiti comunemente richiesti a un elaborato di ricerca universitaria per forma, stile e metodologia.. Per i candidati al Dottorato in Musicologia applicata, l'elaborato scritto può essere integrato da una prova pratica di natura musicale (esecuzione, composizione o altro);
- b. la verifica della conoscenza della lingua italiana per i candidati non italiani e, per tutti i candidati, la verifica della conoscenza di un'altra lingua tra l'inglese, il francese, il tedesco o lo spagnolo;
- c. un colloquio con la Commissione di Laurea.

Art. 16. I candidati che supereranno la prova di idoneità sono ammessi dal Preside alla *Scuola* e devono perfezionare la loro iscrizione secondo le norme previste per gli Studenti ordinari del PIMS (*Statuto*, art. 55).

Ciclo di Dottorato

Art. 17. Il Ciclo di Dottorato dura tre anni. Un anno di proroga può essere concesso dalla Commissione di Laurea per motivi particolari e giustificati.

Art. 18. Durante il Ciclo di Dottorato, ogni candidato è tenuto a quanto segue:

- a. recuperare gli eventuali debiti formativi stabiliti dalla Commissione di Laurea, partecipando alle rispettive lezioni offerte del PIMS o da altra istituzione accademica indicata dalla Commissione di Laurea, superando i relativi esami;
- b. partecipare obbligatoriamente alle sessioni di Seminari offerti dalla *Scuola*;
- c. produrre annualmente una documentazione scritta sull'avanzamento del lavoro di ricerca secondo lo schema indicato dalla Commissione di Laurea. Tale documentazione sarà discussa con la stessa.
Nel caso di Dottorato in Musicologia applicata, tale documentazione deve essere integrata con un'esecuzione di opere musicali inerenti al tema di ricerca.

Attività formative della Scuola Dottorale

Art. 19. La *Scuola* offre durante ogni Anno accademico uno o più cicli di Seminari dedicati all'approfondimento di alcuni temi riguardanti la Musica Sacra. Il Direttore provvede a organizzare l'offerta formativa della *Scuola*.

Art. 20. I candidati iscritti sono tenuti a frequentare i cicli di Seminari offerti dalla *Scuola* durante ogni Anno accademico del loro Ciclo di Dottorato.

Tesi di Dottorato

Art. 21. La Tesi di Dottorato consiste in un elaborato scritto di almeno 350.000 caratteri, spazi esclusi, eventualmente corredato di tavole, tabelle, esempi musicali e registrazioni multimediali.

Nel caso del Dottorato in Musicologia applicata l'elaborato scritto può limitarsi ad almeno 250.000 caratteri, spazi esclusi, ma con l'obbligo di allegare la registrazione sonora inedita di almeno 30 minuti, con l'esecuzione dei brani musicali inerenti all'argomento di ricerca. Anche in questo caso la Tesi potrà essere corredata di tavole, tabelle e esempi musicali.

Art. 22. In vista della difesa, il candidato consegna la propria Tesi di Dottorato in forma completa e definitiva presso la Segreteria del PIMS, previo assenso da parte della Commissione di Laurea e allega la domanda di ammissione alla difesa finale. La Tesi è consegnata in 5 copie cartacee per i componenti della Commissione di difesa e una in formato cartaceo e digitale per l'Archivio del PIMS (file PDF o simile). Il candidato deve consegnare inoltre due brevi riassunti della Tesi di Dottorato (massimo 1500 caratteri), uno in lingua italiana e uno in lingua inglese.

Art. 23. Nel caso di Tesi di Dottorato in lingua non italiana, il candidato deve produrre e consegnare in Segreteria anche un estratto di almeno 20 pagine in Italiano che riassume i contenuti salienti della Tesi.

Difesa della Tesi di Dottorato

Art. 24. Per ciascun candidato, la conclusione del Ciclo di Dottorato avviene tramite la difesa della propria Tesi in seduta pubblica davanti alla Commissione di difesa (artt. 4 § c, 8 e 9).

Art. 25. La difesa della Tesi di Dottorato si svolge nelle sessioni estiva (giugno), autunnale (ottobre) o invernale (febbraio) dell'Anno accademico in corso, ma non prima di 30 giorni lavorativi dalla data di consegna da parte del candidato presso la Segreteria del PIMS.

Art. 26. Durante la difesa, il candidato è tenuto a esporre oralmente gli elementi essenziali del proprio lavoro di ricerca, corredando l'esposizione con la documentazione scritta e/o multimediale che riterrà opportuna. Inoltre il candidato è tenuto a rispondere alle domande e alle osservazioni che sono avanzate dalla Commissione di difesa e dal pubblico.

Nel caso di Dottorato in Musicologia applicata, a giudizio della Commissione di Laurea, la difesa può consistere in parte in un concerto pubblico di almeno 30 minuti che preveda l'esecuzione di brani musicali inerenti l'argomento della ricerca.

Art. 27. Al termine dell'esposizione e/o esecuzione e della discussione, la Commissione di difesa si riunisce in seduta riservata e, sentito il parere del Moderatore, esprime il proprio giudizio complessivo sul percorso formativo e di ricerca del candidato. La Commissione esprime due votazioni distinte: una sul valore della Tesi e una sulla qualità della condotta di difesa da parte del candidato (cfr. art. 28). Entrambe le votazioni concorrono a costituire la votazione finale. Al termine della seduta di valutazione, il Preside, in seduta pubblica, comunica il risultato finale e, in caso positivo, proclama il candidato: «Dottore in Musica Sacra».

Grado accademico di Dottore

Art. 28. Il grado accademico di Dottore in Musica Sacra è conferito ai candidati che, attraverso il loro lavoro di ricerca, la frequenza alle attività formative della *Scuola*, la preparazione e la difesa di una Tesi di Dottorato:

- a. abbiano dimostrato di possedere una sistematica e progredita comprensione del settore di ricerca scelto e del metodo di ricerca ad esso associato;
- b. abbiano maturato la piena capacità di utilizzare le conoscenze specializzate acquisite per concepire e realizzare il proprio progetto originale di ricerca, al fine di contribuire al progresso della conoscenza alla luce della Rivelazione cristiana e dell'opera di evangelizzazione;¹
- c. siano capaci di analisi critica, valutazione e sintesi di idee nuove e complesse, in riferimento costante al valore centrale della persona umana;
- d. siano in grado di trasmettere sistematicamente le conoscenze acquisite nell'insegnamento di livello accademico;²
- e. siano in grado di comunicare con gli esperti accademici e professionali nel campo della Musica sacra al fine di contribuire alla civilizzazione umana attraverso la missione evangelizzatrice della Chiesa.³

Art. 29. Per ottenere il grado accademico di Dottore in Musica Sacra il candidato deve conseguire, al termine del Ciclo di Dottorato e della difesa pubblica della Tesi, una votazione complessiva non inferiore a 90/100. Tale votazione sarà ricavata sommando le seguenti percentuali delle votazioni singole:

- f. Media della votazione del Ciclo di Licenza (o corso equipollente; cfr. art. 9 §§ a-b): 20 %;
- g. Votazione conseguita per la Tesi di Dottorato: 60 %;
- h. Difesa della Tesi di Dottorato: 20 %.

Art. 30. Il candidato deve inoltre pubblicare in tutto o in parte la propria Tesi di Dottorato,⁴ consegnando alla Segreteria del PIMS un minimo di 30 copie della pubblicazione. Nel caso di Dottorato in Musicologia applicata, è ammessa anche la

¹ *Sapientia Christiana*, artt. 3, §§ 1-2; 40; 49, § 3.

² *Sapientia Christiana*, art. 50, § 1.

³ *Sapientia Christiana*, art. 49, § 2.

⁴ *Sapientia Christiana*, art. 49, § 3.

pubblicazione di un estratto della Tesi di Dottorato con allegata la registrazione sonora inedita su CD o su altro supporto sonoro dei brani inerenti al tema della ricerca.

Co-tutela

Art. 31. Nel caso in cui uno studente di un'altra istituzione accademica chiedesse una co-tutela (*Statuto*, art. 82), il Direttore della Scuola cura i rapporti con l'istituzione *partner* e formula le relative proposte di convenzione che saranno discusse e approvate dal Consiglio Accademico (*Statuto*, art. 13, § r), sentita la Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Modifiche e integrazioni al presente Regolamento

Art. 32. Eventuali modifiche e integrazioni al presente *Regolamento* possono essere proposte dal Preside, dal Direttore della Scuola, dal Consiglio Accademico. Tali proposte sono discusse e approvate dal Consiglio Accademico.